

2022  
SETTIMANE  
**UTIFAR**



*Vieni con noi*

## ***Vieni con Utifar!***

***Sette giorni di condivisione, formazione e benessere  
in un luogo meraviglioso!***

**Ci attendono le piste da sci, le passeggiate lungo i sentieri, gite con slitta  
trainata da cani, serate culturali con importanti scrittori  
e il relax nella Spa dell'hotel!**

**Saremo a Cortina durante la settimana del Carnevale, non mancheranno  
eventi a tema con sfilate e manifestazioni lungo Corso Italia.  
il programma extra di gite e svago sarà aggiornato con le prossime NEWS UTIFAR**

**UTIFAR**  
Unione Tecnica Italiana Farmacisti



# CORSO ECM 15 CREDITI:

**Novità legislative e fiscali:  
orientamenti per le scelte aziendali del farmacista**

- Conferimenti e trasformazioni societarie e la scelta della Srl.
- Le nuove opportunità per i passaggi generazionali della Farmacia.
- Le soluzioni normative alla crisi d'impresa.

**Relatore: Dottor Marino Mascheroni**



# *a Cortina!*

**UTIFAR** 2022  
NEVE

**CORTINA  
D'AMPEZZO (BL)**

Grand Hotel Miramonti Majestic

**27 FEBBRAIO - 6 MARZO 2022**

Costi del corso ECM:  
Gratuito per i soci  
€ 200 per i non soci

Soggiorno di 7 notti  
con mezza pensione:  
Quota soci: € 1.190  
Quota non soci: € 1.290

Sono previsti soggiorni di 3 o 4 notti, posti limitati, per informazioni rivolgersi alla segreteria Utifar, tel. 02 70608367 e-mail: [utifar@utifar.it](mailto:utifar@utifar.it)

**Iscrizioni sul sito [www.utifar.it](http://www.utifar.it)**



# LE NOVITÀ FISCALI PER IL 2022 DI INTERESSE PER LA FARMACIA



**Proponiamo una prima analisi delle novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2022, analizzando le fattispecie di maggior rilevanza anche d'interesse per la farmacia. L'articolo viene redatto in momento in cui devono essere ancora chiariti dalla prassi alcuni aspetti non di secondaria importanza, rimandiamo quindi ad ulteriori approfondimenti le questioni ancora aperte.**



di **Marino Mascheroni**, dottore tributarista, consulente Utifar

**L**a prima novità è senz'altro la mancanza della rideterminazione del valore delle partecipazioni.

Si tratta di un provvedimento che è stato reiteratamente riproposto da oltre un decennio, la cui non riproposizione, appunto, ha destato non pochi malumori se non fosse per una disparità di trattamento tra chi ha posto in essere operazioni di cessione di partecipazioni nel corso del 2021 (anno agevolato) e chi le dovrà porre in essere nell'esercizio corrente.

Il titolare di partecipazioni non quotate in borsa e quindi anche il socio di società titolare di farmacia esercitata in forma di Società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero di società a responsabilità limitata fino allo scorso esercizio aveva la possibilità di rivalutarne il valore con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari all'11% delle imposte dirette.

Infatti, **dal 2004 il sistema di tassazione delle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni è cambiato completamente e quindi questa opportunità**

representava eccellente possibilità di adeguare, mediante semplice perizia di parte, i valori ad un costo relativamente basso. Mancando per ora questa possibilità, la tassazione sulla cessione di quote e quindi sulla cessione indiretta di farmacia (attraverso la cessione del totale delle partecipazioni) si eleva al 26% di fatto rendendo meno appetibile rispetto agli anni passati l'operazione. A peggiorare la situazione è il comma 622 della Legge di Bilancio che sinteticamente ha previsto una "stretta" sull'ammortamento di alcuni beni immateriali (marchi e avviamento) che sono stati rivalutati sulla base di quanto previsto dall'art. 110 del D.L. 104/2020.

**Viene, infatti, previsto che il valore rivalutato sia deducibile per un importo annuale non superiore a 1/50 (2%),** allungando quindi in misura considerevole il periodo di ammortamento complessivo. Qualora i beni rivalutati siano oggetto della nuova disciplina, per ovviare alla stretta decisa dal legislatore, è possibile alternativamente:

- versare un'apposita imposta sostitutiva integrativa del 9%.
- rinunciare alla rivalutazione precedentemente effettuata.

In quest'ultimo caso è possibile ottenere il rimborso dell'imposta che era stata versata per la rivalutazione (con modalità che verranno rese note con provvedimento dell'agenzia delle Entrate.)

Tale previsione, è utile precisare riguarda unicamente le farmacie che si sono avvalse della previsione di cui al richiamato articolo 110 del DL 104/2020, il cosiddetto Decreto Agosto, che ha promosso una disciplina transitoria, dalle connotazioni sia civilistiche che fiscali, in tema di *Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni*.

La norma s'inseriva in un contesto di notevole incertezza economica, e aveva l'obiettivo di sostenere le imprese e i bilanci di queste.

Il riallineamento si sarebbe realizzato mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva pari al 3% del valore oggetto di riconoscimento fiscale, il che avrebbe permesso di eliminare le differenze permanenti esistenti tra il valore contabile e il valore fiscale dall'avviamento iscritto nel bilancio a seguito di conferimento in neutralità fiscale, permettendone l'ammortamento in 18 anni.

**La norma della legge finanziaria, con un colpo di spugna, e non considerando il principio dell'ir-**

**retroattività della norma tributaria** (Il principio di irretroattività della norma tributaria, lo ricordiamo, è disciplinato attraverso una legge ordinaria, la quale, al fine di assicurare la certezza giuridica necessaria, prevede genericamente che la norma non possa prendere a base della propria disciplina fattispecie verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore) **ha innalzato anche per coloro che avevano optato per questa chance il periodo di ammortamento dell'avviamento rivalutato in 50 anni anziché 18, sterilizzandone de facto la convenienza.**

Sarebbe, in tal frangente, comunque bene ricordare che continua a sussistere la facoltà di cui all'art. 176 TUIR.

Riassumendo, il conferimento di farmacia in società (sorta di trasformazione della ditta individuale in società) è un'operazione fiscalmente "neutra" nel senso che non dà luogo al realizzo di minus/plusvalenze deducibili/imponibili.

La società conferitaria, (la trasformata per usare un termine non corretto ma comprensibile) tuttavia, può - e sottolineiamo "può" perché è semplicemente una *facoltà* - "affrancare" l'avviamento, relativo naturalmente alla farmacia conferita e iscritto nel bilancio della società *conferitaria* per effetto dell'operazione, **corrispondendo un'imposta sostitutiva delle imposte personali e dell'Irap pari:**

- al 12% per valori dell'avviamento compresi da 0 fino a 5 milioni, quel che pertanto vale per la stragrande maggioranza delle farmacie;
- al 14% per valori compresi tra i 5 milioni e i 10 milioni;
- al 16% per valori superiori a 10 milioni.

Per effetto dell'affrancamento, le quote di ammortamento dell'avviamento diventano un costo deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile della società in misura - dispone l'art. 108 del TUIR - non superiore ad 1/18 (in pratica per un massimo del 5,56%) del costo storico per ciascun periodo d'imposta.

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta e la relativa opzione deve essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione (il conferimento d'azienda) o, al più tardi, nella dichiarazione riguardante il periodo d'imposta successivo; la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento decorre dallo stesso anno.

**"Poiché il risanamento strutturale della finanza pubblica e le riforme per lo sviluppo sono, in questo periodo di pandemia, tra loro strettamente integrate e sinergiche, cosicché l'azione di uno senza l'altro sarebbe del tutto "insufficiente, o addirittura controproducente", un giudizio complessivo e compiuto sulla manovra potrà venire evidentemente solo nel momento in cui si conosceranno i provvedimenti che attraverso nuovi interventi (se ci saranno durante l'anno) dovrebbero contenere disposizioni volte al miglioramento dei fattori di competitività delle imprese e al rilancio dello sviluppo, che ad un primo sguardo appaiono estremamente carenti a chi ivi scrive".**

L'imposta sostitutiva può essere versata anche in tre rate annuali (art. 1, comma 479, L. 244/2007) Così, ad esempio, se il conferimento è avvenuto nel 2021 e l'imposta sostitutiva verrà corrisposta nei termini di versamento delle imposte dovute per la dichiarazione dei redditi relativa al 2021 e scadenti il 30/06/2022 (per la prima rata o per l'intero importo), la deducibilità fiscale dell'ammortamento verrà riconosciuta a decorrere proprio dallo stesso anno 2022. Fatta questa necessaria premessa, possiamo svolgere qualche considerazione, e però anche qui alcuni esempi renderanno l'idea più di mille parole.

Poniamo quindi che nel 2021 (anno in cui è stato anche rilasciato il provvedimento di trasferimento della titolarità) si sia costituita una società di persone mediante conferimento di una farmacia/impresa individuale; che l'avviamento iscritto in bilancio sia pari a 1.000.000 di euro e che i soci abbiano deciso di affrancarlo per l'intero valore (è, infatti, consentito anche un affrancamento parziale).

Valutiamone la convenienza:

Ipotizziamo per semplicità che l'imposta sostitutiva - per l'importo di  $(1.000.000 \times 12\% =) 120.000$  euro - sia versata in un'unica soluzione a giugno 2022 e che il reddito imponibile medio ragionevolmente prevedibile per i prossimi anni sia pari a 130.000 euro. Ipotizziamo inoltre un risparmio fiscale connesso alla deducibilità dell'avviamento, sotto forma di minori imposte personali dei soci per effetto della corrispondente riduzione del reddito imponibile, pari al 43%. Il risparmio fiscale complessivo derivante dalla deducibilità dell'ammortamento nella misura massima consentita (55.556 euro) è allora pari a:  $55.556 \times 43\% = 24.000,00$  euro circa che per 18 anni ammonta a 432.000. Quindi, "investendo" (per così dire) oggi 120.000 euro in imposta sostitutiva, ne ho ricavati ben 432.000. Operazione quindi ben valutabile atteso che gli Istituti bancari ben volentieri finanziano codesto tipo di operazioni. Continuando con la legge di Bilancio del 2022 che porta ben 988 commi di disposizioni di cui ben pochi come si diceva di interesse per la farmacia o per il farmacista.

## RIFORMA IRPEF

Il comma 2 affronta la cd. Riforma dell'IRPEF modificando la tassazione delle persone fisiche sia dal punto di vista di scaglioni di reddito e aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati apportando numerose modifiche.

In particolare, nel testo unico delle imposte sui redditi l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, nuove aliquote per scaglioni di reddito. (tabella 1)

Chiarendo con un esempio su un reddito di 50.000,00 euro lordi annui l'IRPEF dovuta a decorrere dal 2022 sarà pari ad €. 14.400,00 contro i 15.320,00 previgenti. Oltre la soglia dei 50.000,00, la situazione peggiora, indi l'agevolazione spetta unicamente per i redditi medio bassi.

Tabella 1

SCAGLIONI DI REDDITO	LEGGE DI BILANCIO 2022	DISCIPLINA PREVIGENTE
fino a 15.000 euro	23%	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%	27%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%	38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro
oltre 50.000 euro	43%	* oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro:41% *oltre 75.000 euro, 43 %

# SPECIALE NORMATIVE E INCENTIVI

## **DETRAZIONE REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (FARMACISTI LIBERI PROFESSIONISTI)**

Per quanto riguarda la detrazione spettante per redditi da lavoro autonomo e assimilati, rispetto al regime previgente sono apportate le seguenti modifiche:

- viene aumentata da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;
  - viene introdotta una ulteriore soglia di reddito (superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro) con una detrazione è pari a 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito pari 5.500 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;
  - viene rimodulata l'ultima soglia di reddito, ora compresa tra i 28.000 euro e 50.000 euro in base alla quale spetta la detrazione nell'importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.000 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;
  - viene previsto un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.
- Inoltre il comma 8 prevede che a dal 2022, l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, non è dovuta dalle persone fisiche:

- esercenti attività commerciali e quindi anche le farmacie esercitate in forma di ditta individuale e ed esercenti arti e professioni (liberi professionisti) che a giugno 2022 dovranno pagare solo il saldo e non versare acconti per il 2022.

Peraltro, codesto provvedimento comporta una discriminazione basata solamente sulla titolarità individuale scelta per l'esercizio dell'attività, è in netta controtendenza con le necessità sempre più avvertite - tanto nel mondo delle imprese quanto

(e forse ancora di più) nel mondo professionale - di associarsi e "unire le forze" per rispondere alle sfide del mercato, a dispetto dei principi inseriti nella legge delega di riforma.

La spinta al "nanismo" (per usare un termine coniato dal Sole24ore commentando tale norma) è il difetto maggiore della scelta operata con la legge di Bilancio 2022.

Una scelta che non può essere che provvisoria e di breve durata, anche perché risulta molto fragile dal punto di vista della coerenza con il principio di capacità contributiva e con l'essenza stessa del tributo.

Si confida che questo sia il primo passo per l'abolizione di questa imposta anche per gli altri soggetti.

## **PROROGA CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI "TRANSIZIONE 4.0"**


Prorogata e rimodulata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Fermo restando quanto già previsto per il 2022, il comma in esame si rivolge alle disposizioni previste dal 2023 al 2025: più precisamente agli investimenti effettuati in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 a decorrere:

- dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025,
- oppure entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Riepiloghiamo nella tabella 2 le percentuali in vigore per il 2022 e le nuove percentuali introdotte per il triennio successivo.

Tabella 2

<b>BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIA 4.0</b> (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)		
<b>% CREDITO D'IMPOSTA</b>		<b>Quota d'investimento (milioni di euro)</b>
<b>% 2022</b>	<b>Nuova % 2023* - 2025*</b>	
40%	20%	fino a 2,5
20%	10%	2,5 < investimento ≤ 10
10%	5%	10 < investimento ≤ 20



## CARTELLE DI PAGAMENTO

Si estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

## PROROGA SUPERBONUS

Il comma 28 introduce la proroga del Superbonus 110% prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici.

**Ecco le principali novità:**

- per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione che passa dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

**Il successivo comma 29 proroga:**

- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente:
  - sotto forma di sconto in fattura
  - o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus. Viene introdotto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, la norma estende poi al 2022 l'applicazione del cd "bonus facciate" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo però dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.

## DISPOSIZIONI SUGLI IMMOBILI IN CASO DI CESSAZIONE DI AZIENDA

In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento, prima di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte nella misura ordinaria.

Precisiamo che alla cessione di farmacia (e non di quote di società titolare di essa), in quanto operazione fuori campo iva si applica l'imposta di registro pari al 3%, ben tuttavia in caso di cessione con annesso trasferimento dell'immobile strumentale viene applicato sul valore di quest'ultimo l'imposta pari al 9%.

Ora in deroga a quanto esposto il comma 237 della legge di bilancio stabilisce che in caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa (pensiamo ad una società titolare di due sedi farmaceutiche) con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali l'imposta di registro sull'immobile passa dal 9% del valore ad euro 200 fisse. Se non interverranno chiarimenti al proposito la norma appare praticamente inapplicabile in quanto la cessione di un ramo di azienda difficilmente comporta un mantenimento del numero degli addetti a meno di improbabili necessità incrementative sul ramo che rimane in capo al cedente.

Pochissime quindi le novità per le farmacie, confidando in decreti successivi in quanto sembra che la piccola e media impresa motore di questo paese sia stata totalmente dimenticata.

# SINTESI DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI FISCALI DI INTERESSE PER LA FARMACIA ANNO 2022

## **RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE**

Possibilità di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni societarie –pagando un’imposta sostitutiva dell’11% a fronte di perizia asseverata. Il pagamento sterilizza le imposte su future cessioni di quote.

**Non presente in legge di bilancio, ma riproposta presente in 5 emendamenti alla legge di conversione del decreto Milleproroghe.**

## **ABOLIZIONE IRAP**

La legge di Bilancio, a partire dal 2022, esclude da IRAP le persone fisiche, stabilendo che l'IRAP “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

**Apartire dal 2022 sarà dovuto solo il saldo irap per le farmacie esercitate in forma di ditta individuale e i farmacisti liberi professionisti, dopo di che l’imposta sarà abolita.**

## **MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE**

1) Vengono riorganizzate le aliquote Irpef (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della seconda aliquota (che dal 27 passa al 25%) e della terza (che dal 38 passa al 35%). In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).

2) Vengono riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi, sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000).

Viene riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro). Per i redditi superiori a 28.000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all’imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.

**Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell’irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi; sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000.**

## **PROROGA CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI**

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro; 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l’agevolazione viene prorogata al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali di credito d’imposta riconosciuto.

Nessun credito d’imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni “ordinari non 4.0”.

**Industria 4.0 si traduce in sostanza in una serie di misure, incentivi economici e agevolazioni per lo sviluppo digitale delle imprese.**

## **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO**

Il riallineamento si sarebbe realizzato mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva pari al 3% del valore oggetto di riconoscimento fiscale, il che avrebbe permesso di eliminare le differenze permanenti esistenti tra il valore contabile e il valore fiscale dall’avviamento iscritto nel bilancio a seguito di conferimento in neutralità fiscale, permettendone l’ammortamento in 18 anni. L’ammortamento passa ad una deduzione in 50 anni!

**La norma riguarda unicamente le farmacie che a seguito di operazioni straordinarie hanno rivalutato nel corso del 2021 l’avviamento con il versamento di un’imposta sostitutiva ridotta del 3%.**

Rimane possibile per le farmacie conferite in società una facoltà – “affrancare” l’avviamento, relativo naturalmente alla farmacia conferita e iscritto nel bilancio della società conferitaria per effetto dell’operazione, corrispondendo un’imposta sostitutiva delle imposte personali e dell’irap pari al 12% per valori dell’avviamento compresi da 0 fino a 5 milioni, quel che pertanto vale per la stragrande maggioranza delle farmacie; l’operazione permette la deduzione dell’ammortamento affrancato in 18 anni.

## **ESTENSIONE DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO**

È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il Decreto fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.





## FARMACIE RURALI